

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La ricorrente, cointestataria assieme agli aderenti al ricorso di un BFP della serie “1H8” di € 2.500,00 emesso nell’anno 2008, afferma di aver inviato reclamo per ottenerne la liquidazione e di aver ricevuto dall’intermediario un diniego in virtù dell’avvenuta prescrizione.

In sede di reclamo, lamentava altresì di non aver mai ricevuto il “*foglio illustrativo*” del buono.

Chiede il rimborso del BFP, oltre agli interessi maturati e “*ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e conforme a giustizia*”.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza *ratione temporis* dell’ABF, in quanto le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia prevedono che non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

Precisa che il momento di eterointegrazione dei rendimenti dei BFP trovi il suo momento genetico all’atto della sottoscrizione del “*contratto*” ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Rileva altresì come la questione sottoposta all’attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell’ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I T.U.B.

Ciò premesso, rappresenta che il buono appartiene alla serie “1H8”, precisando che lo stesso ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è liquidabile alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel “*Foglio Informativo*” all’epoca vigente e disponibile presso i suoi locali aperti al pubblico.

Sostiene che in tale periodo non era prevista l'apposizione di alcun timbro recante la data di scadenza, in quanto l'emissione di questa tipologia di buoni era effettuata per "serie" con d.m. del Ministro del Tesoro, resi noti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque *"con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore"*.

Con riferimento al termine prescrizione, evidenzia che lo stesso inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale. Nel caso in esame, sostiene che il BFP era stato sottoscritto il 09/06/2008 ed avendo una durata massima di 18 mesi, la scadenza dello stesso era prevista per il 09/12/2009, mentre la sua prescrizione era maturata a partire dal 10/12/2019.

Precisa che il rimborso dei buoni è stato richiesto successivamente rispetto al decorso del termine di prescrizione decennale, e che non risultano ulteriori atti interruttivi rispetto al reclamo, presentato in data 20/12/2024.

Aggiunge che il decreto MEF del 05/12/2003, adottato in attuazione dell'art. 5 d.l. 30/09/2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, disponeva il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai BFP relativi alle serie emesse dal 18/11/1953 sino al 13/04/2001.

Di conseguenza i BFP, essendo stati trasferiti al MEF, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e, per quanto riguarda la prescrizione, sono dunque applicabili le norme previste nel codice civile (cfr. art. 23 d.P.R. 30/12/2003, n. 398).

Precisa che l'orientamento assunto dal MEF opera nel senso di non dar corso al rimborso dei titoli per i quali sia spirato il termine di prescrizione, al fine di garantire l'assoluta uniformità di trattamento tra i possessori di titoli del debito pubblico.

Richiama infine la giurisprudenza arbitrale che ha riconosciuto l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF nell'ipotesi di BFP sottoscritti anteriormente al 01/01/2009, nonché quella secondo cui la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione.

Quanto ad un'eventuale richiesta di risarcimento danni, rinvia all'orientamento ABF secondo cui *"quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti"*.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente contesta le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario, facendo riferimento anche all'art. 128-bis T.U.B., in quanto si tratta di controversia relative a operazioni o servizi svolti da intermediari rientranti nell'ambito soggettivo della disciplina.

Quanto al merito della controversia, evidenzia che la data di scadenza del buono non dipende da quella di emissione dello stesso, come sostiene l'intermediario, ma bisogna tener conto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., del momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Lamenta la mancata consegna del foglio illustrativo, in violazione dei principi generali dell'ordinamento di correttezza e buona fede, e dunque l'impossibilità di essere a conoscenza della scadenza del titolo, non indicata tra l'altro sul buono.

Insiste per l'accoglimento delle richieste formulate in sede di ricorso.

All'atto delle controrepliche l'intermediario resistente conferma quanto già esposto in sede di controdeduzioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate.

DIRITTO

In via preliminare, occorre innanzitutto vagliare l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'ABF sollevata dall'intermediario.

Sul punto, si osserva che il ricorso è stato presentato in data 28/10/2025 e, pertanto, lo stesso può riguardare operazioni o comportamenti che non siano antecedenti al 28/10/2019, come previsto dal par. 4, Sez. I, delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e tanto sulla scorta dell'interpretazione offerta autorevolmente dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 4656/2022, in tema di individuazione della *causa petendi* del ricorso e della conseguente competenza temporale dell'ABF: *“può dunque dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009 [...] A tale domanda l'intermediario oppone l'avvenuta prescrizione, che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto”*.

Per le suesposte ragioni, l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* non può trovare accoglimento. La distinta eccezione di incompetenza *ratione materiae*, sempre sollevata dall'intermediario resistente, deve essere rigettata, in ossequio al principio di diritto espresso nell'appena citata decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento: *“Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come “strumenti finanziari” e, quindi, “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l'impostazione appena richiamata, respinge l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro”*.

Il ricorso, dunque, può essere deciso nel merito.

L'odierna controversia concerne il mancato rimborso di un BFP cartacei in ragione dell'intervenuta prescrizione e, pertanto, solleva la questione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale del BFP.

Il BFP in questione indica la serie di appartenenza “1H8”, e contiene sul retro la data di emissione e l'importo investito, mentre nulla riporta in merito alla scadenza del termine ed ai tempi di prescrizione. Ciò premesso, i BFP a “termine” appartenenti alla serie “1H8” sono stati istituiti con avviso in sulla Gazzetta Ufficiale del 31/05/2008, n. 203 reso ai sensi del decreto del MEF del 06/10/2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13/10/2004); l'art. 3 del regolamento del prestito prevede che gli stessi *“hanno durata massima 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese”*.

Con riferimento alla prescrizione l'art. 8 del d.m. 19/12/2000 ha stabilito il principio generale secondo cui *“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi per i BFP con scadenza a 18 mesi, il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno (*ex multis*, Collegio di Bari, decisioni nn. 12088/2022, 12586/2020 e 748/2020).

Nel caso di specie il buono è stato emesso in data 09/06/2008 e, come detto, ha un termine di scadenza di 18 mesi; pertanto, il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione si è prescritto il 09/12/2019.

Il reclamo è del 20/12/2024, quindi successivo rispetto alla data di prescrizione.

La ricorrente, in sede di reclamo, lamentava di non aver mai ricevuto il “*foglio illustrativo*” del buono. Ribadisce tale contestazione soltanto in sede di repliche, peraltro, senza avanzare espressa domanda risarcitoria.

In ogni caso, si rammenta che, ai sensi delle Disposizioni ABF, è esclusa “*la possibilità di ampliare la domanda iniziale*” tramite le repliche (cfr. Sez. VI, par. 1; in giurisprudenza, *ex multis*, Collegio di Bari, decisioni nn. 8217/2023, 7696/2021, 15656/2021 e 14723/2020; Collegio di Napoli, decisione n. 6479/2022; Collegio di Milano, decisione n. 6649/2022; Collegio di Torino, decisione n. 22898/2021; Collegio di Roma, decisione n. 3413/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 4307/2022).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE